



Confederazione Agromeccanici e Agricoltori Italiani

Circolare n°44

VA

Roma, 30 Giugno 2021

ALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI

LORO SEDI

OGGETTO: FISCALE – QUESITI E RELATIVE RISPOSTE

Ritenendo di fare cosa utile, si riportano di seguito alcuni quesiti con le relative risposte fornite dallo Studio associato Tosoni.

1° Quesito:

si chiede la modalità operativa corretta ai fini reddituali e IRAP dell'attività di spargimento fanghi svolta da imprenditore agricolo/coltivatore diretto sui terreni in conduzione oppure spargimento effettuato da terzi sempre sui terreni in conduzione al coltivatore diretto.

Inoltre chiediamo cortesemente se avete ricevuto il nostro quesito inoltrato in data 31/05/2021 che ripetiamo ora:

ai fini della compilazione del quadro RS, rigo 'Aiuti di Stato' si chiede quali sono gli aiuti da indicare con particolare riferimento alle aziende agricole;

inoltre, si chiede per le imprese che esercitano attività di lavorazione meccanico-agrarie per conto terzi se è corretto indicare nella voce 'settore' nel quadro Aiuti di Stato il codice 4 Agricoltura (come per le ditte agricole).

Da ultimo, per una ditta individuale, precisamente un giovane agricoltore, che ha effettuato investimenti nell'anno 2020 in beni strumentali nuovi (non tecnologia 4.0) nell'ambito del PSR, con un contributo pari al 50%, si chiede se è corretto usufruire anche del credito d'imposta legge n. 160/2019 nella misura del 6%.

Risposta

Spargimento Fanghi. L'Agenzia delle Entrate si è espressa sul tema dello spargimento dei fanghi con la Risoluzione 74/E del 26 luglio 2010. In particolare, i compensi percepiti dalla controparte per l'incentivo allo smaltimento dei fanghi, hanno natura di reddito diverso, come obblighi di fare, non fare, permettere e devono essere indicati nel quadro RL.

L'attività di smaltimento, svolta attraverso l'utilizzo prevalente delle risorse dell'impresa agricola, rappresenta un'attività agricola connessa vera e propria e pertanto può essere tassata secondo le regole dell'articolo 56-bis del D.P.R. 917/1986. I compensi percepiti per tale attività andranno indicati nel quadro RD e forfettizzati al 25% dei corrispettivi percepiti.

Aiuti di Stato. Gli aiuti di Stato si dividono tra aiuti di Stato subordinati all'emanazione di un provvedimento di concessione o autorizzazione (artt. 8 e 9 del Regolamento adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 31 maggio 2017, n. 115) e aiuti di Stato automatici

(disciplinati dal successivo articolo 10). Gli aiuti di Stato automatici devono essere rendicontati sul portale degli aiuti di Stato dall'amministrazione competente. Di conseguenza, l'amministrazione competente alla registrazione degli aiuti di Stato per gli aiuti "fiscali" è l'agenzia delle entrate. Per adempiere al proprio obbligo, l'agenzia chiede la compilazione del quadro RS "aiuti di Stato" ai singoli contribuenti.

In base a quanto esposto, gli aiuti da indicare nel quadro RS devono avere natura "fiscale" e devono avere le caratteristiche per essere definiti aiuto di Stato.

Ciò premesso, gli aiuti di Stato da indicare sono solo quelli riportati nelle istruzioni al quadro RS e identificati dai codici 1 – 66. Il codice residuale 999 va utilizzato esclusivamente per "aiuti di Stato o aiuti de minimis fiscali automatici o semi-automatici, **esposti nella presente dichiarazione**".

Il settore da indicare nel campo 15 del rigo RS401 relativo agli aiuti di Stato, non è relativo al settore in cui l'impresa opera, ma al settore di riferimento degli aiuti di Stato ricevuti. Pertanto, a meno di aiuti riferibili all'art. 107 del TFUE relativi al settore agricolo e forestale e nelle zone rurali ovvero aiuti de minimis concessi ai sensi del Reg (UE) 1408/2013 per i quali è necessario indicare il codice corrispondente all'agricoltura, il codice da indicare sarà quello degli aiuti generali (cod. 1).

PSR e credito di imposta beni strumentali nuovi. Il credito di imposta di cui all'articolo 1, commi 1051 e ss, della Legge 178/2020 è cumulabile con altre agevolazioni, compreso il PSR, a condizione che il beneficio complessivo non superi il costo sostenuto. Tuttavia, in seguito ad una richiesta di chiarimenti presentata dalla Regione Sicilia, la Commissione UE si è espressa confermando la cumulabilità tra PSR e credito di imposta, ma specificando che la somma degli aiuti non può superare la soglia massima prevista delle aliquote di sostegno dei programmi di sviluppo rurale. Pertanto, se la misura massima prevista per gli aiuti relativi a quella tipologia di contribuente è pari al 50%, la soglia si considera già raggiunta e non si può fruire del credito di imposta per beni strumentali nuovi.

2° Quesito

Una Società Agricola ha partecipato ad un asta del tribunale per un fallimento, ed ha acquistato la proprietà per 1/2 di immobili, precisamente categoria A3 classe 4 ed un C6 classe 5, compravendita stipulata con atto del notaio in data 11/03/2020, a breve rivende tutto, sempre con atto del notaio, ad un prezzo superiore. La domanda è se questa vendita genererà plusvalenza, trattandosi di società agricola, se sì, come andrà dichiarata. Un altro dubbio è se, per la vendita, basti l'atto del notaio o se sia necessario fare fattura e nel caso con iva o esente ai sensi di quale articolo.

Risposta

La natura del reddito derivante dalla compravendita di fabbricati dipende dal tipo di società che effettua l'operazione.

Se l'immobile è stato acquistato e poi venduto da società semplice, allora la plusvalenza segue le regole in materia di redditi diversi. Di conseguenza se l'immobile è oggetto di cessione prima che siano decorsi cinque anni dall'acquisto, la plusvalenza sarà rilevante fiscalmente e dovrà essere indicata nel quadro RL della dichiarazione dei redditi della società semplice.

Se la società che effettua la compravendita è diversa dalla società semplice (SNC, SAS, SRL), ancorché abbia optato per la determinazione catastale dei redditi ai sensi dell'articolo 1, comma 1093 della L. 296/2006, allora la plusvalenza derivante dalla cessione dell'immobile è sempre rilevante fiscalmente. L'importo, pari alla differenza tra corrispettivo percepito e costo fiscalmente rilevante, sarà ricompreso nell'utile indicato nel quadro RF se la società è in contabilità ordinaria, o nel quadro RG (rigo RG6) se la società è in contabilità semplificata.

Se l'immobile fa parte della sfera di impresa, al momento della cessione la società dovrà emettere fattura. La cessione sarà esente da IVA ai sensi dell'articolo 10, comma 8-bis del D.P.R. 633/1972 a meno che il cedente non opti per l'applicazione dell'IVA al momento della cessione

3° Quesito.

per una pratica 4.0 nonostante il mezzo da interconnettere non superi l'importo di € 300.000,00, è stata fatta la perizia tecnica asseverata, l'ingegnere che ha fatto la perizia è

in *regime contabile forfettario* quindi non ho la fattura elettronica, ho solo quella cartacea da registrare manualmente.

La fattura in oggetto può rientrare nel credito d'imposta 4.0 insieme al trattore interconnesso? (LA DATA DELLA FATTURA E L'INTERCONNESSIONE DEL MEZZO SONO ENTRAMBI DEL 2021).

Risposta

La risposta è negativa. I costi di perizia non rientrano tra i costi accessori che possono essere portati a incremento del valore del bene e conseguentemente non possono determinare un incremento del credito di imposta.

Tale interpretazione è stata fornita dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 152/E del 15 dicembre 2017 relativamente ai costi accessori computabili ai fini dell'iper ammortamento, ma è valida anche per il credito di imposta in beni strumentali nuovi poiché entrambe le norme fanno riferimento all'elenco di beni contenuti nel medesimo allegato.

4° Quesito

Il contribuente ha effettuato lavori di ristrutturazione con miglioramento sismico su più unità immobiliari a destinazione abitativa ricevendo un contributo da parte della Regione pari ad €. 200.000- su un complessivo di spesa di €. 450.000-.

Si chiede se si può usufruire del Bonus ristrutturazioni (50%) per la quota a proprio carico (€.250.000) indicando sul bonifico parlante le seguenti diciture:

Art. 16 bis DPR 917/86 e succ. modifiche ed integrazioni

Art. 121 DL 19/05/2020 n.34 "decreto rilancio" e succ. modifiche ed integrazioni (cessione del credito a Istituto bancario).

Esiste un termine di fine lavori entro il quale questi devono essere eseguiti per non perdere il credito ??

Risposta

Le detrazioni per interventi di miglioramento sismico, riqualificazione energetica e ristrutturazione edilizia devono essere calcolate in base ai costi sostenuti e rimasti a carico del contribuente. Pertanto è corretto determinare la detrazione sull'importo al netto del contributo ricevuto.

Rimangono in ogni caso valide le regole relative alle singole detrazioni edilizie e quindi il contribuente dovrà verificare di essere in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi per fruire delle agevolazioni. Il termine entro cui i lavori devono essere effettuati per fruire della detrazione dipende dalla agevolazione di cui si vuole fruire: la detrazione citata, compresa nell'articolo 16 bis del TUIR, è a regime e il contribuente potrà fruirne in qualsiasi esercizio di sostenimento della spesa. Gli interventi per miglioramento sismico, previsti invece dall'articolo 16 del D.L. 63/2013, danno diritto ad una detrazione maggiore, ma devono essere conclusi entro il 31 dicembre 2021.

Per quanto riguarda la cessione del credito, l'articolo 121 del D.L. 34/2020 dispone che questa sia realizzabile con riferimento alle spese sostenute negli anni 2020 e 2021 per gli interventi edilizi elencati. Pertanto, a meno di modifiche normative, è necessario sostenere le spese entro la fine del 2021.

5° Quesito

Si chiede se i contributi erogati dall'INPS nel 2020 di € 600,00 + € 600,00 (non tassabili) vanno indicati nel quadro RG al rigo RG10 con il codice 27 o con il codice 28 .

Non essendo ricompresi nell'elenco dei D.L. riportati nella descrizione del codice 27, tendenzialmente si riterrebbe di indicarli con codice 28 ma si chiede conferma di quanto sopra.

Risposta

Confermiamo quanto esposto nel quesito.

Il codice 27 fa riferimento ad un elenco tassativo di contributi, tra i quali non è compreso il bonus INPS. Di conseguenza, per esclusione, si ritiene che il contributo vada indicato con il codice 28, di natura residuale.

Cordiali saluti.

Area Legale
Dott.ssa *Valentina Aloï*

